



(-) le risorse da destinare ai creditori – e quantificate in poco più di sei milioni di euro – deriverebbero, pertanto, dai ricavi rivenienti dalle suddette operazioni;

rilevato che

(-) la giurisprudenza di legittimità (cass. n. 29742/18) ha oggi chiarito come ci si trovi sempre al cospetto di un concordato in continuità anche qualora l'azienda, al momento della domanda, sia esercitata non dal debitore ma da un terzo affittuario - e ciò tanto nel caso in cui sia previsto in capo a quest'ultimo l'obbligo di acquisto dell'azienda (nell'ipotesi di cd affitto-ponte) quanto nel caso in cui ciò non ricorra – essendo sempre dirimente, ai fini qualificatori, lo scopo di conservare integri i valori aziendali preservandoli dalla disgregazione liquidatoria;

(-) a completamento del quadro ricostruttivo sopra abbozzato pare utile richiamare anche quella tesi giurisprudenziale (vd. cass. n. 734/20) secondo cui, in presenza di proposte dove, accanto alla continuità aziendale, si pongano attività liquidatorie non si dovrebbe avere riguardo al maggiore o minore valore atteso dai beni da liquidare rispetto alle risorse ritraibili dalla continuità, ma piuttosto alla sussistenza o meno, in capo a tali beni, di un rapporto di funzionalità rispetto all'azienda, così come letteralmente interpretabile dal co. 1 dell'art. 186 bis LF, con la conseguenza che, nel caso in cui tale disamina conduca a ritenere i cespiti liquidabili non funzionali alla prosecuzione dell'attività, l'intera disciplina debba rimanere soggetta all'applicazione della normativa speciale di cui all'articolo richiamato;

(-) i giudici di legittimità, quindi, non consentono l'applicazione – ai fini dell'individuazione del tipo di proposta di concordato sottoposta all'esame del Tribunale - di criteri "di prevalenza" in forza dei quali, per comprendere la natura, se liquidatoria o in continuità, del concordato si debba aver riguardo alla provenienza della porzione maggiore delle risorse da destinare ai creditori.

Detto in altri termini, quindi, non si applica la teoria secondo cui ove la maggior parte dell'attivo derivi dalla liquidazione dei beni allora il concordato sarebbe liquidatorio mentre, in caso contrario, sarebbe un concordato in continuità;

(-) nel caso in esame, alla luce di quanto detto ai punti che precedono, ci si trova pertanto al cospetto di una proposta di concordato che, seppur in cospicua parte preveda la dismissione di beni appartenenti all'impresa, è da considerare in continuità dal momento che, come detto, la presenza di un affitto (ponte) dell'azienda con obbligo di acquisto in capo all'affittuario non è di ostacolo a tale qualificazione e,

dall'altro, perché le caratteristiche dei beni che andrebbero liquidati – in larga parte patrimonio immobiliare - non paiono essere strettamente funzionali all'esercizio dell'azienda oggetto di affitto;

(-) primaria conseguenza di quanto appena detto è quindi l'inoperatività del limite di ammissibilità previsto dall'ultimo comma dell'art. 160 L.F. che, imponendo la concreta plausibilità del rispetto di una soglia minima del 20% di soddisfacimento dei creditori chirografari, avrebbe subito impedito ogni ulteriore disamina della proposta qui illustrata (atteso che veniva pronosticato il pagamento a detta categoria di creditori di una porzione poco superiore al diciotto per cento);

(-) la proposta è supportata dalla documentazione di legge, e in particolare dalla relazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano di cui all'art. 161 LF completa delle indicazioni previste dall'art. 186 bis co. 2 lett. b) LF, che appare completa e congruamente motivata;

(-) con riferimento ai crediti – relativi a prestazioni di beni o servizi – assistiti da iva di rivalsa ex art. 2758 cc, l'impossibilità di integrale soddisfazione degli stessi, e correlativo degrado al chirografo, risulta assistito da relazione giurata resa dal dott. Baioni ai sensi dell'art. 160 co. 2 LF in cui si attesta che detti crediti non potrebbero ottenere maggiore e più favorevole soddisfazione in caso di liquidazione concorsuale. Analoga attestazione è prevista con riguardo a crediti derivanti da tributi locali;

(-) la proposta, come detto, prevede la cessione del ramo aziendale, attualmente in locazione al canone annuo di euro 48.000,00, alla società affittuaria al prezzo complessivo di euro 300.000,00.

La presenza di un piano contenente una previsione di vendita ad un soggetto già individuato impone – senza possibilità di eccezioni - l'applicazione dell'art. 163 bis LF, il quale opera pacificamente anche laddove – come qui prospettato – il trasferimento dell'azienda avvenga non immediatamente ma solo dopo un periodo di affitto (nel caso di specie la cessione del cespite – vd. pag. 25 domanda – è previsto avvenga verso novembre/dicembre 2021).

La necessità ineludibile di attivare il procedimento delle offerte concorrenti – da attuarsi sottoponendo a gara competitiva la possibilità di acquisto (immediato) del ramo di azienda oggi condotto in locazione - ha indotto pertanto il Tribunale a richiedere ex art. 162 LF una integrazione del contratto di affitto da attuarsi mediante inserzione di una pattuizione che consenta l'immediato rilascio, da parte

dell'affittuario, del bene qualora all'esito della gara quest'ultimo venisse aggiudicato ad altro competitore.

La società debitrice, nel termine concesso, ha provveduto all'integrazione richiesta;

(-) con riguardo alla parte non oggetto di affitto e quindi da dismettere, la proposta non contempla, sul presupposto della natura "in continuità" del concordato in parola, la nomina di un liquidatore ma semplicemente la sottoscrizione di un mandato a vendere i beni della società in favore di soggetto professionale abilitato.

A tale riguardo, l'art. 182 LF prevede che la nomina del liquidatore debba avvenire laddove il "*concordato consiste nella cessione di beni e non dispone diversamente*". La norma, quindi, consente – qualora la proposta preveda modalità alternative alla nomina – che il liquidatore (che andrebbe designato ogniqualvolta sia prevista la alienazione di beni, irrilevante essendo la tipologia di concordato) possa non essere nominato. Al riguardo, il Tribunale – preso atto di quanto prospettato dalla parte – ritiene di dover ottemperare al dettato normativo (che consente l'assenza del liquidatore) riservandosi tuttavia, nel caso si renda strettamente necessario nel corso del procedimento – ove omologato – ai fini dell'attuazione del programma, la nomina dello stesso in un secondo momento;

osservato che

(-) al Tribunale è demandato un duplice controllo in termini di fattibilità della proposta.

Da un lato, quello giuridico, che si sostanzia nella verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili e che non incontra particolari limiti e, dall'altro, quello economico attinente più propriamente alla realizzabilità del piano nei limiti di una sua eventuale manifesta inettitudine, sulla base degli elementi e dei dati prospettati, a raggiungere gli obiettivi prefissati (sulla distinzione tra le due categorie di verifiche, vd. cass. n. 11522/20, cass. n. 4790/18);

(-) con particolare riguardo ai casi di continuità indiretta, è chiaro infatti che l'attenzione debba essere posta non tanto sulla sostenibilità del progetto aziendale (cosa che avverrebbe nel caso di continuità diretta) quanto – piuttosto – sulla affidabilità del terzo che assuma la gestione in ordine agli impegni da questo contrattualmente dovuti, e quindi, per questa via, al mantenimento del valore dell'azienda;

(-) gli elementi documentali a disposizione rivelano – ad oggi – l'inesistenza di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi proposti tenuto conto, da un lato, delle prudenziali stime dei valori dell'attivo (sia mobiliare che immobiliare) e, dall'altro, della regolare (sin qui) attuazione del contratto di affitto con la parte affittuaria;

(-) alla luce di quanto sin qui esposto, e tenuto conto altresì del parere favorevole del Pubblico Ministero, è possibile pertanto dichiarare l'apertura del procedimento

p.q.m.

Il Tribunale,

(-) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di cui alla proposta presentata dalla soc. MAZZINI SRL IN LIQUIDAZIONE;

(-) delega alla procedura predetta il Giudice dr. Lorenzo Pini;

(-) nomina commissario giudiziale il dott. Maurizio Ugolini con studio in Pesaro;

(-) ordina la convocazione dei creditori all'udienza del **29.11.2021** ore **11,00** che sarà tenuta nell'aula n. 2.13 piano secondo del Tribunale di Pesaro;

(-) dispone che il commissario giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 10.09.2021, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, il suo indirizzo PEC (che dovrà entro 10 giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni con l'avvertimento che, in mancanza, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 L.F. da parte del commissario;

(-) dispone che il commissario depositi in Cancelleria la sua relazione ex art. 172 L.F. almeno 45 giorni prima dell'adunanza, contestualmente comunicandola agli indirizzi PEC comunicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposito spazio del sito internet del Tribunale;

(-) fissa il termine di giorni quindici per il deposito nella cancelleria di questo Tribunale, da parte dei ricorrenti, della somma del 20% delle spese di procedura previste per complessivi euro 332.000,00;

(-) ordina al ricorrente di consegnare al commissario, entro sette giorni, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

(-) ordina alla parte debitrice di mettere a disposizione immediatamente le scritture contabili affinché possano essere prodotte al G.D. ai fini dell'annotazione ex art. 170 L.F.;

(-) dispone che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 L.F. e trascritto ai sensi dell'art. 88 co. 2 L.F.

(-) dispone – con riguardo alla vendita dell'azienda – il ricorso alla procedura delle offerte concorrenti così come prevista dall'art. 163 bis LF rimandando, per l'individuazione del giorno e la disciplina della gara, a separato decreto;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Pesaro, il 20.07.2021

Il Presidente